

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. - 23 febbraio 2013



## CNI

Italia Oggi	23/02/13	P. 31	Ingegneri legittimati		1
-------------	----------	-------	-----------------------	--	---

## REVISORI

Sole 24 Ore	23/02/13	P. 24	Nel registro dei revisori fa il debutto la «mobilità»	Nicola Cavalluzzo, Alessandro Montinari	2
-------------	----------	-------	---	---	---

## TARIFFE

Sole 24 Ore	23/02/13	P. 16	Rc auto, tariffe più care d'Europa	Maurizio Caprino	3
-------------	----------	-------	------------------------------------	------------------	---

## GOVERNACE SOCIETARIE

Sole 24 Ore	23/02/13	P. 31	Lo stipendio dei manager non sente la crisi di Piazza Affari	Riccardo Sabbatini	4
-------------	----------	-------	--	--------------------	---


## RIFORMA FORENSE

Sole 24 Ore	23/02/13	P. 25	Per l'avvocato è compatibile amministrare il condominio	Saverio Fossati	5
-------------	----------	-------	---	-----------------	---

## CASSA FORENSE

Sole 24 Ore	23/02/13	P. 24	Possibili 60mila nuovi iscritti		6
-------------	----------	-------	---------------------------------	--	---

*Ingegneri legittimati a intervenire sugli immobili di interesse artistico. «È la fine di uno steccato che, in un mercato europeo dei servizi professionali, non aveva più senso di esistere». Così Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, commenta la recentissima sentenza della Corte di giustizia europea (quinta sezione, del 21 febbraio 2013) che dirime una annosa questione che vedeva contrapposti ingegneri e architetti. La Corte, secondo quanto scrive il Cni su un comunicato stampa, «ha dunque confermato l'orientamento del Tar Veneto (sentenza n. 3630 del 15 novembre 2007) che si era espresso sulla questione ritenendo che occorresse disapplicare il secondo comma dell'art. 52 in quanto tale disposizione è incompatibile con il principio della parità di trattamento come interpretato dalla Corte costituzionale, a causa del fatto che i professionisti nazionali non possono essere trattati in maniera discriminatoria rispetto ai professionisti provenienti da altri stati membri».*



**Controlli.** La sezione inattivi ospiterà nuovi iscritti e chi non ha incarichi per tre anni

# Nel registro dei revisori fa il debutto la «mobilità»

## L'attività professionale determina l'area di iscrizione

Nicola Cavalluzzo  
Alessandro Montinari

La "mobilità" è la vera novità del **Registro revisori** tenuto dal Mef. Si è infatti in presenza di un registro "mobile" in cui all'atto della prima iscrizione i revisori sono inizialmente inseriti nella sezione degli inattivi (articolo 4 del Dm), salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi al primo incarico ed eventualmente tornare nella sezione inattivi se per tre anni consecutivi non assumono nuovi incarichi di revisione.


A stabilirlo, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del Dlgs 39/2010, è il decreto numero 16 dell'8 gennaio 2013 che istituisce la specifica sezione del Registro per i revisori inattivi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 43 del 20 febbraio 2013. Tenuto conto dell'assenza di una norma che sancisca l'entrata in vigore, anche questo decreto - al pari di quello in materia di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisore legale dei conti - entrerà in vigore il prossimo 7 marzo (si legga il Sole 24 Ore di venerdì 22 febbraio).

L'iscrizione nella Sezione segue regole diverse a seconda dei soggetti interessati. Per i revisori già presenti nella **sezione ordinaria**, l'iscrizione nella **sezione inattivi** avviene d'ufficio per quei soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione

per tre anni consecutivi. Possono, inoltre, essere iscritti i soggetti iscritti che ne facciano richiesta al Mef anche prima del decorso dei tre anni di inattività predetti.

Per i revisori iscritti per la prima volta nel registro, l'inserimento nella sezione inattivi è automatico, salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale, o con l'avvio di una collaborazione ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione.

Leggermente più problematico parrebbe essere il caso dei revisori iscritti al vecchio registro prima del passaggio a quello tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Fattispecie, questa, non trattata dal Regolamento di attuazione 16/2013 ma, viceversa, oggetto d'esame da parte del Decreto 145. In base a quanto prevede l'articolo 17 di quest'ultima disposizione regolamentare, tutti coloro che risultano già iscritti nel vecchio registro sono iscritti nel nuovo, con l'accortezza, però, di inviare un'apposita comunicazione entro il termine di 90 giorni dall'emanazione della determina della Ragioneria generale dello Stato. Detti soggetti saranno tenuti a comunicare, con modalità da stabilirsi dalla Ragioneria generale dello Stato, tra l'altro il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica certificata, gli incarichi di revisione in essere con indicazione della durata degli stessi e l'ammontare dei corrispettivi pattuiti, gli incarichi di revisione legale svolti presso enti di interesse pubblico; eventuali provvedimenti a loro carico emanati da Consob; eventuale appartenenza ad una rete così come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera L del Dlgs 39/2010. Inoltre, in detta comunicazione il revisore dovrà altresì indicare l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, in assenza di incarichi in corso, nella sezione dedicata ai revisori inattivi.



**Mobilità**

● Rappresenta la principale novità del Registro dei revisori tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Con l'istituzione della sezione destinata ai cosiddetti «inattivi» il registro diventa, infatti, «mobile» dal momento che si transiterà dalla nuova sezione a quella dei revisori «attivi» con l'acquisizione del primo incarico per poi tornare eventualmente nella sezione «inattivi» nel caso in cui per tre anni consecutivi l'iscritto non assuma nuovi incarichi di revisione

A questo punto si rende necessario un chiarimento che confermi che il passaggio dal "vecchio" al "nuovo" sarà gestito in totale automatismo dal Ministero e che lo stesso è in grado altresì di "veicolare" l'iscritto nella giusta sezione (attivo o inattivo) poiché i relativi dati sono presenti nei registri camerali e quindi facilmente acquisibili sempre in totale automazione. Resta, dunque, solo l'onere di comunicare i dati relativi ai corrispettivi pattuiti e su questo punto si attendono indicazioni.

Ritornando alle previsioni del Decreto 16/2013, viene regolamentato anche il passaggio dall'elenco dei revisori attivi alla sezione inattivi. A tal riguardo il Mef, verificato il ricorrere di una delle situazioni sopra citate, dà comunicazione al revisore dell'avvio del procedimento nei suoi confronti. Decorsi 30 giorni senza che l'interessato fornisca documentazione contraria si procede al trasferimento d'ufficio. Viceversa, nel momento in cui il revisore inattivo assume il primo incarico deve darne comunicazione tempestiva al Mef affinché si proceda al passaggio nell'elenco dei revisori attivi.

Sui revisori inattivi grava un dovere d'aggiornamento professionale prima dell'assunzione di un nuovo incarico con validità biennale e il pagamento del contributo annuale al registro (euro 26). Sono invece esonerati dalla formazione continua, dal controllo di qualità, dal pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione e a quello finalizzato alla copertura dei costi relativi al controllo di qualità.




SU INTERNET

**In un video le novità portate dalla riforma**

I due decreti 261/2012 e 16/2013 con cui il ministero dell'Economia e delle Finanze dà attuazione alla riforma della revisione legale dei conti sono oggetto di approfondimento in un video contenuto nella sezione norme e tributi del sito online del Sole 24 Ore. Sotto la lente dell'esperto Nicola Cavalluzzo i casi di cessazione anticipata dell'incarico per giusta causa e le novità del registro dei revisori

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)



Assicurazioni. L'Antitrust chiude la sua indagine conoscitiva: paghiamo il doppio della Francia e l'80% più della Germania

# Rc auto, tariffe più care d'Europa

L'Authority chiede maggiori sconti sulla scatola nera e tagli ai risarcimenti

**Maurizio Caprino**

ROMA

■ Nuove cifre per dimostrare che in Italia la Rc auto costa troppo, tanto che il risarcimento diretto in cinque anni di vita non ha risolto i problemi. E cinque proposte per migliorare il sistema. Si chiude così l'indagine conoscitiva dell'Antitrust avviata a maggio 2010.

Sui prezzi Rc auto, la polemica è sempre garantita: già le tariffe sono un oceano (i profili di assicurato sono migliaia) e i premi effettivamente pagati dai clienti variano anche a parità di profilo e compagnia, a causa di una giungla di sconti. Perciò l'Antitrust ha considerato solo i premi incassati da tutte le compagnie per sette profili ritenuti rappresentativi (anche se la rappresentatività di un numero limitato di profili è sempre discussa), nei primi quattro anni di risarcimento diretto (2007-2010).

Ne è emerso che in Italia si paga mediamente più del doppio che in Francia e Portogallo, l'80% più della Germania e il 70% più dell'Olanda. Nel 1994, anno della liberalizzazione delle tariffe, quelle italiane erano nella parte bassa

della classifica europea. E nel 2006-2010, gli aumenti rilevati dall'Antitrust sono stati quasi doppi di quelli dell'Eurozona e quasi il triplo di quelli francesi. Le categorie più penalizzate sono state i pensionati con vetture piccole, i giovani con ciclomotori e i quarantenni con motocicli (soprattutto scooter, coinvolti in molti incidenti). A parità di profi-

## IL FLOP

L'indennizzo diretto non ha impedito forti rincari. Proposta una stretta al forfait di rimborso tra una compagnia e l'altra

lo, è andata peggio al Centro-Sud.

Tutto ciò mostra che il risarcimento diretto ha inciso poco. Non a caso, la proposta più importante dell'Antitrust riguarda il suo punto più sensibile: la somma che la compagnia del responsabile dell'incidente versa a quella del danneggiato, che ha risarcito quest'ultimo. È sempre stato chiaro che consentire all'assicurazione che paga il suo cliente di

recuperare l'intera somma porta a non vigilare sui costi. Così il meccanismo del risarcimento diretto è a forfait: se il danno liquidato dalla compagnia al cliente è minore, quest'ultima ci guadagna, altrimenti ci perde. Si pensò pure a fissare il forfait a un livello sufficientemente basso, ma non è bastato. Quindi l'Antitrust propone di applicare al forfait (basato sui dati storici) un taglio per recuperare efficienza, in modo da stimolare miglioramenti futuri. Una revisione del forfait è stata anche prevista un anno fa dal decreto liberalizzazioni (Dl 1/12), ma non è stata ancora fatta.

Imiglioramenti sui costi possono venire solo diffondendo sistemi di controllo (anche antifrode) come scatola nera, ispezione del veicolo prima di assicurarlo e risarcimento in forma specifica (riparazione in un punto convenzionato con la compagnia, pagato direttamente da questa). Non sono novità, ma non hanno funzionato: secondo l'Antitrust, i clienti che hanno accettato il risarcimento in forma specifica hanno risparmiato appena il 5% e infatti sono stati solo il 6% del totale. Di qui la proposta di sconti maggiori.

Altre proposte dell'Antitrust: eliminare ogni incertezza sulle lesioni micropermanenti e sulla classe di assegnazione in caso di passaggio del cliente da una compagnia all'altra e sviluppo di nuovi comparatori dei prezzi (visto che il modo migliore per risparmiare il 20-30% resta il confronto e che nonostante i comparatori attuali la quota di chi cambia compagnia resta sul 10%). Sotto questo profilo, utile sarà la polizza-base prevista dal decreto crescita (Dl 179/12) e appena regolamentata; anche questo ha spinto il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, a dichiarare che gli interventi del Governo erano necessari.

Sostanzialmente d'accordo l'Ania, che aggiunge la necessità che arrivi in porto la regolamentazione delle lesioni più gravi («inspiegabilmente ferma da mesi») e che le norme antifrode poggino su «un sistema investigativo e giudiziario efficiente».


Le associazioni dei consumatori sottolineano il caro-polizze e chiedono sanzioni (Adusbef e Federconsumatori) e interventi per tagliare le tariffe e favorire i cambi di compagnia (Adoc).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## NOI E GLI ALTRI Polizze a confronto

### AUTO

Livello dei premi (medi) per la Rc Auto. Dati 2008, in euro




### MEZZI DI TRASPORTO

Andamento prezzi assicurazione (2005=100)

	2000	2005	2010	Cagr 2000-10	Cagr 2005-10
Area Euro	89,3	100	109,9	2,1	1,9
Germania	102,0	100	109,5	0,7	1,8
Spagna	83,6	100	109,1	2,7	1,8
Francia	97,3	100	106,2	0,9	1,2
<b>Italia</b>	<b>74,9</b>	<b>100</b>	<b>117,2</b>	<b>4,6</b>	<b>3,2</b>
Olanda	88,2	100	95,4	0,8	-0,9

Fonte: elaborazioni Agem su dati Eurostat e Cea (febbraio 2010)



**Governance.** Secondo il dodicesimo rapporto di Assonime-Emittenti titoli

# Lo stipendio dei manager non sente la crisi di Piazza Affari

## In media i compensi degli ad sono saliti del 13%



**Riccardo Sabbatini**

I grandi manager delle società quotate attraversano la crisi senza colpo ferire. Nel corso del 2011 gli amministratori delegati delle società presenti nel listino di Borsa hanno guadagnato, in media 824 mila euro il 13% in più dei compensi (727 mila euro) ricevuti nel 2009. I dati vengono dal rapporto Assonime-Emittenti titoli, giunto alla dodicesima edizione, sull'applicazione del codice di autoregolamentazione di Piazza Affari.

La radiografia delle regole di autogoverno, che ogni anno diviene più precisa ed analitica, contiene per il 2012, un approfondimento sulle retribuzioni degli amministratori che già era presente nell'edizione del 2009. Dal confronto emergono differenti dinamiche all'interno dei Cda. Mentre alla base della piramide gli amministratori indipendenti sono sostanzialmente fermi ad una media retributiva annua di 55mila euro, al vertice i compensi continuano invece a salire. Più in dettaglio l'incremento nelle retribuzioni totali agli Ad è dipeso in larga misura dai bonus che hanno incassato e che costituisce una componente significativa dei loro pacchetti.


I grandi manager hanno pro-

### Compensi a confronto


Media per ruolo. In migliaia di euro

■ 2009 ■ 2011

Amministratore delegato



Presidente




Altri esecutivi\*



Altri non esecutivi, non indipendenti



Altri indipendenti



(\* non confrontabili)

Fonte: Assonime

babilmente guadagnato di meno negli ultimi anni perchè il riflusso dei listini azionari ha fatto comunque evaporare le loro stock option. Ma può essere obiettato che i loro compensi fissi e variabili avrebbero dovuto muoversi nella stessa direzione come è avvenuto per altre componenti del mondo del lavoro, anche all'interno dei cda. I compensi accordati agli amministratori indipendenti, rimasti appunto immobili a 55mila euro l'anno, si confrontano con le maggiori responsabilità attribuite in questi anni a questi soggetti in tema, ad esempio, di operazioni con parti correlate e siste-

ma dei controlli interni. E con il gran numero di riunioni connesse ai nuovi impegni.


Il rapporto consente quest'anno anche di misurare la variabile "tempo" nella corporate governance aziendale, cioè la durata media delle riunioni societarie. Un Cda dura in media due ore (128 minuti, per l'esattezza). Ma, a fronte di autentiche maratone (oltre 5 ore) ve ne sono alcuni che nel 2011 sono stati sciolti dopo appena 20 minuti. Così come vi sono casi di comitati per la retribuzione, cui il codice di autoregolamentazione attribuisce un compito impegnativo, che durano lo spazio di un caffè (10-15 minuti). «Con i filtri del tempo e della retribuzioni - sottolinea Massimo Belcredi, ordinario all'Università Cattolica e curatore del rapporto - è possi-

bile avere una rappresentazione concreta della corporate governance aziendale. Più in generale il gran numero di informazioni che le relazioni annuali sulla corporate governance rendono possibile, assieme ai più analitici dati di bilancio (ad esempio in tema di retribuzioni) rappresentano uno strumento assai utile a disposizione di investitori attenti e assicurano un livello di trasparenza che ha pochi uguali altrove. Ovviamente quando aumenta la disclosure - aggiunge ancora Belcredi - anche le ombre si vedono meglio».

Nel 2011, ad esempio, 23 consiglieri hanno sempre marcato visita, non risultando presenti ad alcuna riunione del Cda. Il report non contiene nomi ma tra questi vi dovrebbe essere, ad esempio, l'ex direttore generale di Groupama, Jean Azema, che non ha mai partecipato alle riunioni di Mediobanca pur ricevendo emolumenti per circa 50mila euro. O Carlo Benetton, vice presidente dell'omonima società, remunerato con 800mila euro per risultare sempre tra gli assenti.

Anche nella relazione di quest'anno, infine, c'è la conferma che gli azionisti delle società quotate, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, continuano a mostrare apatia a presentare liste di minoranza per le elezioni dei Cda. Secondo gli anni, la percentuale di liste di minoranza è oscillata tra il 38 ed il 49 per cento del totale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Riforma forense. Il Cnf cambia linea sull'incompatibilità

# Per l'avvocato è compatibile amministrare il condominio

**Saverio Fossati**

■ L'avvocato potrà continuare serenamente ad amministrare condominii. Con il parere espresso dalla Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense, nella seduta del 20 febbraio 2013, è stata ribaltata la risposta alla faq n. 32 (poi scomparsa dal sito) sulla riforma forense.

L'accurata disamina della questione, che prendeva le mosse dall'articolo 18 della legge 247/2012, esclude l'incompatibilità in tutte le ipotesi in cui venga svolta l'attività di amministratore di condominio: anzitutto quella in cui sia un lavoro dipendente, dato che non si può instaurare un rapporto di questo tipo tra amministratore e condominio. Poi quella dell'assunzione della qualità di socio o amministratore di una società commerciale: il condominio è assimilabile alla figura del consumatore e quindi l'amministratore non potrà mai assumere tale qualifica.

L'amministratore è un mandatario, afferma la Commissione, quindi questo basta a escludere l'incompatibilità indicata nell'articolo 18 della legge 247/2012 relativamente all'esercizio di attività commerciale svolta in nome proprio o altrui: «l'amministratore, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui se è vero che nemmeno i mandanti l'esercitano».

Rimane il caso più frequente, quello dell'esercizio di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente. Secondo la Commissione, proprio perché l'attività «si riduce, alla fine, all'esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali egli agisce e l'esecu-

zione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell'attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione».

Assoluzione piena, quindi, per gli avvocati amministratori condominiali, dopo che la precedente faq n. 32 aveva suscitato una levata di scudi (si veda Il Sole 24 Ore del 19 febbraio scorso).


La Commissione ha anche

approfondito la questione esaminando la riforma del condominio (legge 220/2012, che entrerà in vigore il 18 giugno 2013), chiarendo che non «ha innovato la figura dell'amministratore perché se ne ha ampliato, sotto certi profili, poteri e responsabilità, non ha trasformato l'esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo del verbale della Commissione [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)



#### CASSA FORENSE

### Possibili 60mila nuovi iscritti

La Cassa forense vuole un tavolo di confronto sull'articolo 21 della legge 247/2012, in cui si prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di tutti gli avvocati iscritti agli Albi. La nuova norma comporterà l'ingresso di oltre 60mila professionisti che sinora, non raggiungendo i minimi contributivi, non rientravano nella tutela previdenziale di categoria ma nella gestione separata Inps. «Per tradurre la nuova norma in un regolamento chiaro e condiviso dalla maggior parte della categoria - ha spiegato il presidente della Cassa forense, Alberto Bagnoli - il confronto con gli organismi istituzionali e politici, gli ordini e le associazioni forensi è necessario perché le decisioni da prendere non sono transitorie ma definitive».

